



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di ROMA

N. 187/2014 Prot.Gab.Dis.Pg n. 3

Roma 24 GEN. 2014

AL SIG. QUESTORE

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

AL SIG. COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE

ROMA

AI SIGG. RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI P.G. ALIQUOTA CARABINIERI-  
POLIZIA DI STATO - POLIZIA MUNICIPALE

SEDE

e p.c. AL SIG. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

ROMA

AI SIGG. MAGISTRATI

UFFICIO

**OGGETTO: Direttive a seguito della istituzione del turno esterno ed arrestati riservato ai magistrati componenti il gruppo specializzato dei reati contro la libertà sessuale, la famiglia ed i minori e sulla entrata in vigore della legge n.119 del 2013 per il contrasto alla violenza di genere.**

L'espansione dei fenomeni criminali di violenza sessuale, pedopornografia, prostituzione minorile, atti persecutori, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti di violenza di genere, e le importanti novità legislative introdotte dalla legge n.172/12 (conversione della Convenzione di Lanzarote) e, da ultimo, dalla legge n.119/2013 sul contrasto alla violenza di genere, hanno indotto questa procura ad istituire un turno esterno ed arrestati "specializzato", riservato ai magistrati competenti per detta materia.

Tale determinazione, in effetti, trova ragione anche nel significativo incremento degli interventi urgenti degli organi di polizia giudiziaria e degli arresti in

flagranza di reato, che richiedono una organizzazione dell'ufficio del P.M. e della polizia giudiziaria idonei ad assicurare un raccordo diretto, immediato, così da favorire l'adozione tempestiva dei provvedimenti efficaci ad assicurare adeguata tutela alle vittime (minori, donne ed anziani).

La presente direttiva, sia pure con la sintesi necessaria, illustrerà le disposizioni organizzative ed operative, del turno specializzato (c.d. turno "violenza") ed evidenzierà anche le principali novità legislative più direttamente riguardanti l'intervento urgente nelle prime fasi investigative.

## DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

E' istituito un unico **"turno esterno ed arrestati"** di reperibilità riservato ai magistrati componenti del **gruppo specializzato** dei delitti "contro la libertà sessuale, la famiglia, i minori e le fasce deboli".

Ciascun turno, che sarà predisposto periodicamente, avrà la durata di tre giorni con inizio alle ore 9 del primo giorno e termine alle ore 9 del quarto giorno.

La competenza riservata ai magistrati specializzati che svolgeranno detto turno di reperibilità, riguarda l'adozione dei provvedimenti di competenza del P.M. ai sensi degli artt. 380, 381, 384, 384 bis, 351 comma 1 ter, c.p.p., riferibili ai reati attribuiti al gruppo specializzato, ed in particolare, per evidenziare quelli di maggiore gravità e diffusione:

- art. 414 bis- istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (distrettuale);
- art. 571 c.p. abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
- art. 572 -"maltrattamenti contro familiari e conviventi"
- art. 574 bis -"sottrazione e trattenimento di minore all'estero"
- art. 575 (anche tentato) aggravato ex art. 576 comma 1 n.5 e n.5.1, e comunque se commesso in danno del coniuge, ex coniuge o convivente;
- Art. 578 -"Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale"
- art. 582 "lesioni volontarie procedibili di ufficio o comunque aggravate commesse in danno di prossimi congiunti o del convivente";
- art. 583 bis- "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"
- art. 591 -"abbandono di persone minori o incapaci";
- art. 600 bis - Prostituzione minorile- (distrettuale)
- art. 600 ter -pornografia minorile-(distrettuale)
- art. 600 quater- detenzione di materiale pedopornografico (distrettuale)
- art. 600 quater.1-pornografia virtuale (distrettuale)
- art. 600 quinquies- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (distrettuale)
- art. 609 undecies- "adescamento di minore " (distrettuale)
- art. 609 bis- "violenza sessuale"
- art. 609 quater- "atti sessuali con minorenni"
- art. 609 quinquies-"corruzione di minorenni"
- art. 609 octies-"violenza sessuale di gruppo"
- art. 612 c.2 minacce gravi (in danno di prossimi congiunti o del convivente)
- art. 612 bis- "atti persecutori"
- art. 643 -"circonvenzione di persona incapace"

Il servizio del turno esterno ed arrestati del gruppo specializzato è coordinato dal Procuratore Aggiunto Dott.ssa Maria Monteleone.

Tenuto conto della durata del turno e dei concomitanti gravosi impegni dei magistrati di turno, la polizia giudiziaria, ove necessario, contatterà il magistrato di turno, tra le ore 9 e le ore 21 e solo nei casi di urgenza nelle ore notturne ( per esempio: adozione di provvedimenti riservati al magistrato, arresti, fermi, allontanamento urgente dall'abitazione familiare, ovvero fatti di particolare gravità che impongono la immediata comunicazione ai sensi dell'art. 347 comma 3 c.p.p. )

In ragione della organizzazione dell'ufficio sopra delineata la competenza del magistrato del turno specializzato riguarda tutti i fatti di particolare gravità segnalati durante il turno , nonché gli arresti ed i fermi per i delitti sopra indicati, ivi compresi gli omicidi (o i tentativi) connessi ex art. 12 c.p.p. con i delitti di competenza del gruppo specializzato;

Il magistrato di turno "violenza" è altresì competente ad autorizzare , in via di urgenza (prima della iscrizione della notizia di reato) la polizia giudiziaria ad assumere informazioni da minorenni con le modalità di cui all'art. art. 351 comma 1 ter c.p.p.

E' auspicabile che anche gli organi di polizia giudiziaria adottino analoghe disposizioni indicando referenti specializzati per la materia che possano costituire gli interlocutori diretti dei magistrati di turno.

Con l'occasione si richiamano le più significative modifiche legislative che riguardano direttamente l'attività della p.g. nella materia specialistica sopra indicata.

Una delle principali novità della legge n.119 del 2013 sul contrasto alla violenza di genere (entrata in vigore il 16 ottobre 2013) è la introduzione della misura dell' **"allontanamento d'urgenza dalla casa familiare"** di cui al seguente **art. 384 bis c.p.p.** che dispone :

*"1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.*

*2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento".*

Si tratta di una nuova misura precautelare, alternativa all'arresto in flagranza di reato ed al "fermo di indiziato di delitto" , che può essere adottata:

- da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria che deve necessariamente essere stato autorizzato dal pubblico ministero, con autorizzazione che può essere orale, ma va confermata per iscritto o per via telematica;
- nella flagranza nella commissione di uno dei delitti di cui al comma 6 dell'art. 282 bis c.p.p.;
- purchè sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa;

Nell'adozione della misura la polizia giudiziaria, oltre a redigere verbale di applicazione della misura contenente le intimazioni previste dall'art. 384 bis, deve anche, nel medesimo verbale:

- 1) Dare atto della dichiarazione orale di querela, se il reato non è procedibile di ufficio;
- 2) Dare atto che sono fornite alla persona offesa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e di quelli presenti nella zona di residenza della vittima, ed ove vi sia stata richiesta in tal senso, deve dare atto che è stata messa in contatto con detti centri;
- 3) Dare atto che alla persona offesa sono state fornite tutte le informazioni di cui all'art. 101 c.p.p., quindi, della facoltà di nominare un difensore di fiducia e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello stato;
- 4) Invitare la persona offesa a dichiarare o eleggere il domicilio per tutte le comunicazioni;

Quanto agli adempimenti conseguenti all'adozione di detta misura cautelare, atteso che "si applicano, in quanto compatibili", le disposizioni di cui agli artt. 385 e segg. del titolo VI, sull'arresto in flagranza ed il fermo, ne consegue che:

1. la misura non può essere applicata se il fatto appare compiuto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima, in presenza di una causa di non punibilità;
2. la persona allontanata deve essere avvertita della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed eleggere il domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. con tutte le avvertenze indicate in detta disposizione; se possibile saranno acquisiti anche i recapiti telefonici e di posta elettronica;
3. si deve informare il difensore nominato di fiducia, o quello designato di ufficio ex art. 97, dell'avvenuta applicazione della misura;
4. **Entro 24 ore l'ufficiale** (o l'agente) di p.g. trasmette il relativo verbale "anche per via telematica", salvo che il P.M. autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'allontanamento è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato (art. 386 comma 3), il domicilio eletto o dichiarato;

E' opportuno sottolineare che la stessa legge 119/2013 attraverso la modifica dell'art. 380 c.p.p. ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per i delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612 bis c.p.

Ne consegue, evidentemente, che ove ricorrano dette ipotesi di reato, non potrà farsi luogo alla misura di cui all'art. 282 bis che in via precautelare è riservata alle lesioni volontarie, procedibili di ufficio o comunque aggravate ed alle minacce gravi di cui all'art. 612 comma 2, sempre che (in entrambi i casi) siano commessi in danno "dei prossimi congiunti o del convivente".

In proposito si ricorda che secondo l'art. 307 comma 2 c.p. "*agli effetti della legge penale si intendono per "prossimi congiunti" gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (salvo il caso in cui sia morto il coniuge e non vi sia prole), gli zii ed i nipoti*".

Poiché per espressa disposizione legislativa, la misura precautelare dell'art. 384 bis è adottabile "*nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6*", questi vanno individuati nei delitti indicati nella citata disposizione che siano "*commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente*", sempre che non sia obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

Inoltre la sfera di operatività della misura ex art. 384 bis richiede, necessariamente (costituendone il presupposto) che tra l'autore del delitto e la vittima vi sia una convivenza in atto nella medesima casa familiare.

**In concreto**, quindi, i delitti per i quali la **misura d'urgenza dell'allontanamento dalla casa familiare** si ritiene adottabile sono:

- **Le lesioni volontarie procedibili di ufficio o comunque aggravate** commesse in danno di un prossimo congiunto o del convivente;
- **le minacce gravi, ex comma 2 art. 612**, commesse in danno di un prossimo congiunto o del convivente;
- **Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.)** commesso in danno di un prossimo congiunto o del convivente;

Con riguardo particolare al delitto di lesioni volontarie occorre ricordare che l'adozione della misura è consentita soltanto per le lesioni procedibili di ufficio e per quelle procedibili a querela, qualora sia presentata (contestualmente) e purchè si tratti di lesioni volontarie "aggravate".

Quindi, oltre alla qualifica di "prossimo congiunto o di convivente", se il reato è procedibile a querela di parte, le condizioni di applicabilità della misura di cui all'art. 384 bis c.p.p. sono: l'avvenuta presentazione della querela e la presenza di una qualsiasi circostanza aggravante, sia essa comune (art. 61 c.p.) che speciale, quindi non solo quelle contemplate negli artt. 583, 585, ma per il rinvio da essi operato, anche quelle di cui agli artt. 576 e 577 c.p.

In proposito è necessario evidenziare che la citata legge n.119/2013 ha trasferito dal giudice di pace al tribunale anche la competenza per il delitto consumato o tentato di lesioni volontarie previsto dall'art. 582 c.p. se il fatto è commesso "*contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente*",

quindi se le lesioni sono commesse in danno:

- del coniuge,
- del convivente,

- del fratello,
- della sorella,
- del padre adottivo
- della madre adottiva
- del figlio adottivo
- dell'affine in linea retta.

In dette ipotesi, pertanto, ove ricorrano le altre condizioni sopra indicate e richieste dall'art. 384 bis e 282 bis comma 6 c.p.p. è adottabile la misura cautelare urgente prevista dall'art. 384 bis c.p.p.

Merita di essere anche evidenziato che, per una evidente "disattenzione del legislatore", sono rimaste nella competenza del giudice di pace le lesioni semplici se commesse "contro l'ascendente o il discendente", così che non è consentita l'adozione della misura urgente di cui all'art. 384 bis c.p.p.

E', quindi, opportuno ricordare che le lesioni volontarie tra genitori e figli sono delitti tutt'altro che infrequenti all'interno dei nuclei familiari, per cui si richiama l'attenzione sul fatto che in dette ipotesi la competenza è del tribunale ordinario (e può legittimamente essere adottata la misura ex art. 384 bis c.p.p.) ove ricorrano le aggravanti di cui all'art. 576 c.p., cioè:

- quando l'ascendente o il discendente ha agito per motivi abietti e futili (art. 61 n.1 c.p.)
- quando sono state adoperate sevizie o si è agito con crudeltà verso le persone (art. 61 n. 4 c.p.);
- quando si è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo di insidioso o quando vi è premeditazione (art. 576, co. 1, n. 2 c.p.).

Da ultimo si richiama l'importante modifica dell'art. 350 c.p.p. per cui è fatto divieto agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini con le modalità dell'interrogatorio, oltre che per il soggetto in stato di arresto o di fermo ex art. 384, anche "nei casi di cui all'articolo 384-bis".

Tra le nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza di reato (limitando il richiamo alla materia specialistica di interesse) vi è anche quello per i **"delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale"**.

Diverse le ragioni che rendono "complessa", in dette ipotesi, l'adozione del provvedimento di arresto obbligatorio trattandosi di delitti caratterizzati dall'"abitudine" della condotta, come tali di non facile individuazione da parte della p.g. che interviene nella flagranza della commissione di "uno" dei comportamenti che possono concorrere ad integrare i predetti reati.

Si intende cioè evidenziare la complessità della verifica richiesta alla p.g. operante che interviene per condotte violente qualificabili come "maltrattamenti contro familiari e conviventi" o "atti persecutori", cui spetta la responsabilità di accertare se la singola condotta (sia minacciosa o violenta) si inserisca in una di

*ll*

dette ipotesi di reato, rendendo così obbligatorio l'arresto, oppure integri una ipotesi autonoma e diversa che può, eventualmente giustificare l'adozione della misura urgente ex art. 384 bis c.p.p.

L'attenta acquisizione di tutte le informazioni disponibili (acquisibili nello SDI, presso tutti gli organi di polizia, i servizi sociali, l'ufficio di procura) e lo svolgimento di atti di investigazione urgente potrà fornire adeguate informazioni per una corretta valutazione del caso e per le conseguenti scelte processuali urgenti.

E' anche necessario ricordare, nell'ambito delle modalità di assunzione di informazioni nella prima fase delle investigazioni, che l'art. 351 c.p.p. sulle "altre sommarie informazioni" (cioè quelle da soggetto diverso dall'indagato) è stato nuovamente modificato con l'estensione ai delitti di: maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori ed adescamento di minori, della disposizione secondo la quale " *la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.*"

Sull'applicazione di detta disposizione si rinvia alla direttiva già impartite da questa Procura in data 30.01.13 ( n. 177/13 Prot.Gab.Circ. n. 2), della quale si conferma la piena validità.

Merita attenzione anche una importante novità che riguarda la remissione della querela per il reato di atti persecutori, che secondo le nuove disposizioni " *puo' essere soltanto processuale*" e che è *irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma.*"

In argomento si ricorda che:

-Il delitto è punito a querela della persona offesa.

-Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

- Si procede tuttavia d'ufficio:

a) se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'*articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;*

b) se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

c) se il fatto è commesso da soggetto già ammonito dal Questore (art. 8 comma 4 L.n.38/2009)

-*"La remissione della querela puo' essere soltanto processuale"*.

Questo ufficio è dell'avviso che la remissione processuale disciplinata dall'art. 340 c.p.p. , possa anche essere fatta non soltanto davanti all'autorità procedente , ma che sia validamente effettuata anche davanti ad un ufficiale di p.g.

In tale ultima ipotesi, ove sia presentata personalmente dalla parte remittente, è quanto mai necessario che siffatto adempimento sia riservato a ufficiali di p.g. particolarmente specializzati nella materia, di modo che possano verificare che la volontà di rimettere la querela non sia riconducibile a pressioni, minacce o violenza subite dalla vittima.

La nuova normativa ha anche introdotto una serie di disposizioni che mirano ad una maggiore e più tempestiva tutela della persona offesa dai reati, è, pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulle principali novità che sono immediatamente applicabili:

## Avvisi riguardanti le misure cautelari

Al fine di garantire la massima tutela della vittima di delitti caratterizzati da "violenza alla persona", sia fisica che psicologica, il legislatore ha riconosciuto il diritto della persona offesa a ricevere precise informazioni circa l'emissione di provvedimenti di revoca o sostituzione delle seguenti misure cautelari:

1. Allontanamento dalla casa familiare -art. 282-bis;
2. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa- art. 282 ter ;
3. Divieto e obbligo di dimora- art. 283;
4. Arresti domiciliari -art. 284;
5. Custodia cautelare in carcere, art. 285;
6. Custodia cautelare in luogo di cura, art. 286 .

### In particolare:

L'art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure) prevede che, **a cura della polizia giudiziaria**, i provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa.

Si evidenzia pertanto che :

- a) L'obbligo di comunicazione è posto a carico della polizia giudiziaria
- b) riguarda i provvedimenti di revoca o sostituzione delle *misure cautelari previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,*
- c) *l'obbligo ricorre soltanto quanto le misure sono state applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona,*

I destinatari della comunicazione sono:

- i servizi socio-assistenziali (da individuarsi in quelli che sono già informati dei fatti oggetto del procedimento perché interessati alla tutela della vittima, ed in mancanza dai servizi sociali del territorio che dovranno essere individuati di intesa con i responsabili delle strutture pubbliche di assistenza)
- il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, la stessa persona offesa.

Si ritiene che l'avvenuta comunicazione del provvedimento al difensore della parte offesa esima la p.g. dalla ulteriore comunicazione a questa ultima, sul presupposto, implicito, che tale onere oramai gravi sullo stesso difensore.

Può essere utile ed opportuno che la stessa p.g. richiami l'attenzione del difensore sulla necessità di informare tempestivamente il suo assistito della emissione del provvedimento.

La norma, come è evidente, mira a rendere edotta la vittima di delitti caratterizzati da violenza alla persona, del venire meno della misura cautelare applicata al responsabile del delitto, per ragioni di cautela ed anche perché possa



informare tempestivamente le forze di polizia dell'eventuale reiterazione delle condotte criminose conseguenti al venire meno della misura cautelare.

E' necessario sottolineare che a seguito delle indicate modifiche legislative sono poste a carico della p.g. ulteriori oneri di informazione e di comunicazioni alle persone offese particolarmente rilevanti, pertanto appare opportuno richiamare l'attenzione anche su quanto segue:

per assicurare il rigoroso e tempestivo rispetto degli indicati obblighi è necessario che, già all'atto dell'acquisizione della notizia di uno dei reati caratterizzati da "violenza alla persona" (quindi, ad esempio, anche nel delitto di rapina, di estorsione ecc.), la p.g. richieda espressamente alla persona offesa di indicare se ha nominato un difensore di fiducia, e, comunque, inviti formalmente la stessa a dichiarare o eleggere il domicilio ai sensi dell'art. 154 c.p.p. Di tale avviso e delle relative dichiarazioni della persona offesa sarebbe opportuno che la p.g. redigesse apposito ed autonomo verbale., acquisendo - se possibile - anche i recapiti telefonici e di posta elettronica.

Richiedo quindi alle SS.LL. di voler dare agli uffici e comandi dipendenti le opportune direttive e resto in attesa di un cortese cenno di assicurazione

Il Procuratore della Repubblica  
Giuseppe Pignatone

